

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 3 del 26/09/2018**

Campionato SERIE A1 MASCHILE**3^ Giornata di Andata del 22/09/2018**

METELLI COLOGNE	TRIESTE	24 - 31
MFOODS CARBUREX GAETA	BRIXEN	21 - 23
ACQUA & SAPONE JUNIOR FASANO	BOZEN	18 - 31
CONVERSANO	CASSANO MAGNAGO	28 - 22
PRESSANO	BANCA POPOLARE DI FONDI	27 - 20
EGO SIENA	CINGOLI	31 - 26
BOLOGNA UNITED	ALPERIA MERANO	30 - 25

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BOZEN	3	0	3	0	0	89	65	6	0
CONVERSANO	3	0	2	1	0	77	68	5	0
METELLI COLOGNE	3	0	2	0	1	69	62	4	0
CASSANO MAGNAGO	3	0	2	0	1	83	77	4	0
TRIESTE	3	0	2	0	1	79	74	4	0
EGO SIENA	3	0	1	1	1	87	88	3	0
BRIXEN	3	0	1	1	1	74	80	3	0
PRESSANO	3	0	1	0	2	74	75	2	0
MFOODS CARBUREX GAETA	3	0	1	0	2	69	70	2	0
ACQUA & SAPONE JUNIOR FASANO	3	0	1	0	2	78	84	2	0
ALPERIA MERANO	3	0	1	0	2	69	76	2	0
BOLOGNA UNITED	3	0	1	0	2	64	72	2	0
CINGOLI	3	0	1	0	2	76	89	2	0
BANCA POPOLARE DI FONDI	3	0	0	1	2	76	84	1	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: ACQUA & SAPONE JUNIOR FASANO - BOZEN del 22/09/2018**

ACQUA & SAPONE JUNIOR FASANO: AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) per il comportamento tenuto dal medico, incaricato dalla Società ospitante a garantire il servizio sanitario, ovvero per avere rivolto frasi irrispettose per tutta la durata dell'incontro nei confronti dei direttori di gara e per avere, altresì, causato un'interruzione della gara per circa 2 minuti (art.15 R.G.D.);

ACQUA & SAPONE JUNIOR FASANO: AMMENDA DI €600,00 (SEICENTO/00) per il comportamento tenuto dal pubblico che nel tentativo di invadere il campo provocava la caduta di cartelloni pubblicitari delimitanti il terreno di gioco, causando una interruzione della gara di circa tre minuti necessari per ripristinare il terreno di gioco e allontanare i sostenitori più esagitati (art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone A**1^ Giornata di Andata del 22/09/2018**

EPPAN	TAUFERS	26 - 18
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	TORRI	25 - 20
VIGASIO	MEDALP TIROL	26 - 27
ARCOM-HMT	CRENNA	27 - 25
ODERZO	METALLSIDER MEZZOCORONA	Vedi dec.
CASSANO MAGNAGO	BRIXEN	36 - 18
Riposa: MALO		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CASSANO MAGNAGO	1	0	1	0	0	36	18	2	0
EPPAN	1	0	1	0	0	26	18	2	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	1	0	1	0	0	25	20	2	0
ARCOM-HMT	1	0	1	0	0	27	25	2	0
MEDALP TIROL	1	0	1	0	0	27	26	2	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGASIO	1	0	0	0	1	26	27	0	0
CRENNA	1	0	0	0	1	25	27	0	0
TORRI	1	0	0	0	1	20	25	0	0
TAUFERS	1	0	0	0	1	18	26	0	0
BRIXEN	1	0	0	0	1	18	36	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: ODERZO - METALLSIDER MEZZOCORONA del 23/09/2018**

Omologazione sospesa in attesa di accertamenti predisposti.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone B**1^ Giornata di Andata del 22/09/2018**

2 AGOSTO BOLOGNA	MODENA	19 - 20
VERDEAZZURRO	ESTENSE	27 - 25
CARPI	CAMERANO	22 - 32
AMBRA	SECCHIA RUBIERA	24 - 31
ROMAGNA	PARMA	22 - 29
FERRARA UNITED	FIorentina	28 - 24
RAPID NONANTOLA	RAIMOND SASSARI	31 - 30

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CAMERANO	1	0	1	0	0	32	22	2	0
SECCHIA RUBIERA	1	0	1	0	0	31	24	2	0
PARMA	1	0	1	0	0	29	22	2	0
FERRARA UNITED	1	0	1	0	0	28	24	2	0
VERDEAZZURRO	1	0	1	0	0	27	25	2	0
RAPID NONANTOLA	1	0	1	0	0	31	30	2	0
MODENA	1	0	1	0	0	20	19	2	0
RAIMOND SASSARI	1	0	0	0	1	30	31	0	0
2 AGOSTO BOLOGNA	1	0	0	0	1	19	20	0	0
ESTENSE	1	0	0	0	1	25	27	0	0
FIorentina	1	0	0	0	1	24	28	0	0
AMBRA	1	0	0	0	1	24	31	0	0
ROMAGNA	1	0	0	0	1	22	29	0	0
CARPI	1	0	0	0	1	22	32	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: AMBRA - SECCHIA RUBIERA del 22/09/2018**

Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali;

Esperiti gli accertamenti di rito;

Constatato che la Società AMBRA ha iscritto a referto il Sig. CAVICCHIOLO CARNASCIALI SERGIO non in regola con le norme federali in materia di tesseramento alla data di svolgimento della gara;

Considerato che lo stesso non era in possesso di licenza di Società alla data della gara;

Considerato che la mancanza di licenza di Società è equiparata all'assenza;

P.Q.M.

Commina alla Società AMBRA l'AMMENDA DI €40.00 (QUARANTA/00) per avere iscritto a referto persona non in regola con il tesseramento e computa l'assenza nella quota del 10% prevista a pag 21 e 95 del Vademecum 2018/19.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE**PALLAMANO CITTA' SANT ANGELO:**

Il Giudice Sportivo Nazionale vista la e-mail inviata dalla Società PALLAMANO CITTA SANT ANGELO con la quale si comunica il ritiro dal Campionato di Serie A2 Maschile; Rilevato che si configura la fattispecie di cui all'art.9 R.A.S.F. applica alla Società PALLAMANO CITTA SANT ANGELO l'ammenda di €5000,00 (CINQUEMILA/00); commina inoltre l'inibizione a svolgere attività nell'anno sportivo in corso per la squadra ritirata.

ARCOBALENO:

Il Giudice Sportivo Nazionale vista la e-mail inviata dalla Società ARCOBALENO con la quale si comunica il ritiro dal Campionato di Serie A2 Maschile; Rilevato che si configura la fattispecie di cui all'art.9 R.A.S.F. applica alla Società ARCOBALENO l'ammenda di €5000,00 (CINQUEMILA/00); commina inoltre l'inibizione a svolgere attività nell'anno sportivo in corso per la squadra ritirata.

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 01/2018 R.G.P.F.

proc. n° 04/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 10.09.2018 presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 04/2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. **Antonino D'Aguanno**

Premesso che

- o con provvedimento del 6 luglio 2018 il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del sig. **Antonino D'Aguanno** per violazione degli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 1, comma 2 del R.G.D., per avere minacciato telefonicamente il tesserato del settore arbitrale, sig. Stefano Pipitone, con la seguente frase *"mi devi fare una cortesia se ricevi designazioni con il nome della squadra ... la devi rifiutare! Se no finisce male!"*;
- o il tesserato, in data 29 maggio 2018, veniva reso edotto a mezzo pec – inviata ritualmente per il tramite dell'affiliato - del procedimento aperto a suo carico, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli Organi di Giustizia FIGH nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare me-



memorie difensive e/o documenti con indicazione di testimoni, entro l'8 giugno 2018, ovvero concordare con l'ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale di sanzioni da sottoporre al giudizio di congruità da parte del Tribunale;

- o nessuna memoria, documento o richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto;
- o la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento del tesserato ed il Presidente del Tribunale fissava la data e l'ora del dibattimento per le 11,30 e segg. del 10 settembre 2018;
- o l'incolpato veniva ritualmente citato per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con la indicazione dei testimoni entro e non oltre il termine del 5 settembre 2018, nonché della possibilità di concordare con l'Ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale di sanzioni (c.d. "patteggiamento") da sottoporre al giudizio di congruità da parte di questo Tribunale;
- o all'udienza del 10 settembre 2018 compariva il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- o verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec, preso atto della mancata comparizione del deferito che non depositava memorie difensive né liste testimoniali, sentito il Procuratore Federale e null'altro essendovi da deliberare, veniva chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisito il fascicolo delle indagini e dichiarati utilizzabili tutti gli atti in esso contenuti;
- o invitato a concludere il Procuratore Federale, ritenuti pienamente integrati gli illeciti disciplinari contestati, chiedeva applicarsi, a carico del soggetto deferito, la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno);
- o il Tribunale, all'esito, dichiarava chiuso il dibattimento e si riuniva in camera di consiglio e deliberava, come da dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Dagli atti delle indagini e dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene non sufficientemente provati i fatti di cui ai capi d'incolpazione. Al tesserato viene, infatti, contestata la violazione del principio di lealtà di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, oltre all'art. 1, comma 2 R.G.D. laddove prevede un "*divieto di intrattenere*

rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi di giustizia sportiva e con i tesserati del Settore arbitrale".

La condotta contestata al D'Aguanno sarebbe riconducibile ad una telefonata all'arbitro Stefano Pipitone di cui, agli atti d'indagine, si ha contezza da una descrizione inviata da quest'ultimo al Presidente del Settore Arbitrale, Piero Di Piero e da questi trasmessa alla Procura Federale.

Lo stesso Pipitone - sentito dalla Procura in data 10 maggio 2018 - si limitava a confermare la circostanza di avere ricevuto una telefonata proveniente da un numero anonimo, della quale, però, non veniva fornita prova neppure tramite *screenshot* dello schermo telefono; la segnalazione alla Procura veniva corredata, infatti, da uno *screenshot* del telefono del designatore arbitrale dell'Area 9 – Sicilia sig.ra Antonella Curatolo che, nella stessa sera della ipotetica telefonata del D'Aguanno al Pipitone, avrebbe anch'ella ricevuto una telefonata dall'inculpato.

Anche tale documento, inviato tramite e-mail dall'arbitro Curatolo non appare, tuttavia, univoco né con riferimento all'utenza del mittente, né all'epoca (dallo *screenshot* - non datato - si evince solo l'indicazione "l'altro ieri") né al contenuto della comunicazione (che, peraltro, viene registrata come "chiamata persa").

L'inculpato, escusso nel corso delle indagini, ha negato di avere intrattenuto rapporti telefonici con l'arbitro Pipitone e di avergli rivolto minacce ¹.

Tanto premesso, per attribuire al D'Aguanno la paternità della telefonata *de qua*, il Tribunale dovrebbe, quindi, pedissequamente affidarsi alla ricognizione della voce soggettivamente operata dall'arbitro Pipitone, operazione che risulta, di per sé, poco opportuna in generale e che non appare, a maggior ragione, praticabile nel caso di specie.

Escusso telefonicamente in data 23 aprile 2018 il sig. D'Aguanno riferiva, infatti, che la società per la quale è tesserato (Leali Marsala), aveva ufficialmente chiesto al responsabile del settore di evitare, per il futuro, la designazione dell'arbitro Pipitone nelle competizioni in cui erano impegnati i propri atleti in ragione di - ritenuti - errori tecnici dal lui commessi in danno della Leali, in passato, perché condizionato dai pregressi (buoni) rapporti con alcuni dei suoi esponenti,

¹ L'inculpato ha dichiarato "di non avere più avuto contatti con il Pipitone e negava di aver inoltrato alcun avvertimento all'arbitro in questione col fine di fargli rifiutare designazioni future per gare giocate dal Leali Marsala".

circostanza - non smentita in sede di giudizio - che certamente non permette di poterlo considerare del tutto indifferente come teste.

In conclusione questo Tribunale condivide e fa proprio l'orientamento espresso, a tale proposito, dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, secondo il quale nei procedimenti di giustizia sportiva il limite probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare - pur senza giungere alla soglia dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio - deve attestarsi su un livello superiore rispetto alla semplice valutazione di probabilità.

A conforto di tale orientamento appare opportuno fare ricorso, pertanto, al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo, secondo cui nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve basarsi su un "*confortevole convincimento*"².

Alla stregua di tali principi questo Collegio non ritiene sufficientemente provati, per le suesposte ragioni, la paternità ed il contenuto minatorio della telefonata riferita dall'arbitro Pipitone, circostanza in virtù della quale ritiene che la responsabilità dell'incolpato non possa essere affermata in base ad indici di colpevolezza gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere raggiunta la prova della sussistenza dell'illecito in contestazione, anche in considerazione del fatto che, sotto altro profilo, ai fini dell'incolpazione, una sola telefonata non è idonea ad integrare il requisito dell'abitualità richiesta dall'art. 1, comma 2 del R.G.D..

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, **assolve** il sig. Antonino D'Aguanno dalla contestazione rivoltagli per insussistenza dell'illecito disciplinare.

Tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche da approfondire, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10 ed affida il compito di estensore al Giudice Avv. Ernesto Russo.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove

² Si considerino, in tal senso, *ex multis*, Collegio di Garanzia, SS.UU., decisioni nn° 6/2016 e 34/2016.

non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi e statistici presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede federale, il 10 settembre 2018.

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Relatore

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Proc. n° 03/2018 R.G.P.F.

Proc. n° 05/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 10 settembre 2018 alle ore 12,15 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n. 05/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Neven Andreasic**

Premesso che:

- 1)** con provvedimento del 23 luglio 2018 il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del tesserato Neven Andreasic per avere con la sua condotta violato l'art. 1, comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- 2)** secondo quanto rappresentato dall'ufficio inquirente il tesserato, in qualità di Dirigente della Società pallamano Oderzo per la stagione 2017/2018, nel mese di febbraio 2018, tra il giorno 22 e 23, avrebbe contattato telefonicamente, in violazione dell'art. 1 comma 2 del RGD, un tesserato del settore arbitrale al fine di ottenere informazioni sugli arbitri designati in vista di una successiva partita da disputare;

- 3)** in data 28 giugno 2018 il tesserato Neven Andreasic veniva reso edotto della contestazione a mezzo pec inoltrata alla Società Pallamano Oderzo che, a sua volta, provvedeva ad inviare tramite email la comunicazione ricevuta al Suo tesserato, privo di casella di posta certificata, dell'intendimento, da parte del Procuratore Federale, di procedere al suo deferimento;
- 4)** il predetto veniva altresì informato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH nel termine di dieci giorni dalla notifica, nonché della facoltà d'inviare memorie difensive e/o documenti entro l'8 luglio 2018, ovvero richiedere di essere ascoltato presso gli uffici della FIGH;
- 5)** in data 5 luglio 2018 il tesserato, tramite la casella di posta elettronica del Società Oderzo, faceva pervenire memoria difensiva nella quale, come riferito al Procuratore nel corso dell'audizione tenutasi il 23 aprile 2018, confermava di aver effettivamente contattato l'arbitro Nguyen, seppur per ragioni diverse da quelle contenute nell'esposto;
- 6)** la Procura Federale riteneva comunque di dover procedere al deferimento dell'incolpato ed, in data 23 luglio 2018, il Sig. Andreasic, ne veniva informato a mezzo pec inoltrata alla Società Oderzo che gli inviava tramite email il relativo provvedimento;
- 7)** il Presidente di questo Tribunale fissava, di conseguenza, udienza dibattimentale per le ore 12,00 e segg. del 10 settembre 2018;
- 8)** l'incolpato veniva ritualmente citato ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni entro il 5 settembre 2018 ore 12,00 nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento;
- 9)** In data 5 settembre 2018 il tesserato faceva pervenire tramite pec della Società Oderzo, una ulteriore memoria difensiva nella quale, oltre a confermare la telefonata effettuata all'arbitro Nguyen, si scusava per l'accaduto;
- 10)** all'udienza dibattimentale compariva il solo Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia

Cappelluto;

- 11)** veniva verificata la regolarità delle notifiche - effettuate a mezzo p.e.c. - e si prendeva atto della mancata comparizione del deferito;
- 12)** non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, il Tribunale invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 13)** il Procuratore chiedeva applicarsi a carico del tesserato, Sig. Neven Andreasic, l'inibizione di giorni 15 (quindici);
- 14)** non essendo necessario alcun ulteriore adempimento, veniva chiuso il dibattimento, acquisito agli atti il fascicolo delle indagini e ne veniva dichiarata l'utilizzabilità;
- 15)** Il Tribunale si riuniva, quindi, in Camera di Consiglio per deliberare e si pronunciava come da dispositivo letto in udienza che così argomentava:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti dell'indagine, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale, emerge senza ombra di dubbio che, tra il 22 e il 23 febbraio 2018, il tesserato Neven Andreasic, effettuò con il proprio cellulare una telefonata sull'utenza mobile dell'arbitro nazionale Huu Chin Nguyen.

Da quanto riferito dall'arbitro Nguyen nel corso dell'audizione del 19 giugno 2018 (resa a distanza di circa quattro mesi dalla telefonata) la telefonata intercorsa con Andreasic iniziava con dei convenevoli e poi proseguiva con domande di carattere generale sulla Federazione. Solo verso la fine della stessa, l'Andreasic gli avrebbe chiesto se fosse a conoscenza degli arbitri designati per le gare della Società Oderzo, quesito al quale non fornì alcuna risposta specifica.

Il Nguyen, peraltro, in data 26 febbraio 2018, a distanza di circa tre giorni dalla telefonata ricevuta, inviava al Presidente del settore arbitrale una segnalazione inerente detta telefonata (da cui ha avuto impulso il procedimento) il cui contenuto non corrisponde esattamente a quanto riferito nel corso dell'audizione, precisando che la telefonata era durata meno di un minuto.

Resta quindi il dubbio su quale ne sia stato effettivamente il contenuto.

L'incolpato, dal canto suo, rispondendo alle domande postegli dal Procuratore Federale nel corso dell'audizione tenutasi il 23 aprile 2018 e producendo memorie difensive, confermava di aver avuto, in una data compatibile con quella indicata dall'esponente, un breve colloquio telefonico con l'arbitro Nguyen avente ad oggetto le designazioni arbitrali per la successiva giornata di campionato, ma precisava che lo stesso fu cordiale, non ebbe alcuna finalità diversa da quella di ottenere l'informazione e si dilungò in convenevoli vari, senza trascendere in minacce o avvertimenti rammaricandosi, comunque, per la vicenda, in relazione alla quale negava comunque la rilevanza disciplinare.

Tanto premesso e pur tenendo conto della (relativa) discrepanza tra le due versioni, ritiene questo Tribunale che al tesserato Neven Andreasic non sia comunque addebitabile la violazione delle norme regolamentari invocate nell'atto di deferimento ed, in particolare, dell'art. 1 comma 2 del RGD.

Non emerge in alcun modo, infatti, che questi, essendosi limitato a chiedere ad un esponente della classe arbitrale informazioni relative alle designazioni degli ufficiali di gara nelle gare che la propria squadra si accingeva a disputare (che, peraltro, risultavano già pubblicate sul sito federale e che, dunque, non erano coperte da alcun vincolo di segretezza), abbia, per ciò solo, violato alcuna specifica norma federale, né posto in essere una condotta contraria ai principi sportivi di probità, lealtà e rettitudine ovvero scorrettamente agito allo scopo di finalizzare il contatto con un componente della categoria arbitrale al conseguimento di indebiti vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva praticata,

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, **assolve** il Sig. **Neven Andreasic** dalla contestata violazione di cui all'art. 1 comma 2 R.G.D. perché la condotta ascrittagli non costituisce illecito disciplinare.

Il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10 ed il Presidente affida il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il

dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 10 settembre 2018.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Membro Componente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Membro Relatore